



N. 8051/04 R.L.

N. 5/08 Lent.

N. 39 Gen.

N. 11 Rep.

**Repubblica italiana**

**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale di Venezia-sezione distaccata di Chioggia in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Enrico Ciampaglia ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

all'udienza di discussione del 20 settembre 2007 nella causa civile

### **Tra**

... e ... sia in proprio sia quali genitori esercenti la potestà genitoriale del figlio minore

col patrocinio dell'avv.to Gianluca Ballo che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione.

-Attori-

### **Contro**

col patrocinio dell'avv.to ... in che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di risposta.

-Convenuto-

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20 settembre 2007 e atti ivi richiamati.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione datato 26 febbraio 2006 i coniugi ]

e ]

sia in proprio sia in qualità di genitori del minore

evocava in giudizio, innanzi

all'intestato ufficio giudiziario,

per denunciare che in data 17 settembre 2001, alle ore

18.00 circa, dalla finestra dell'appartamento di quest'ultimo, sito primo piano del civico ' ' di

in cui era caduta una mensola di legno per scaffalatura lunga circa 1 metro che attingeva il loro figlio, intento a giocare per strada con altri bambini, procurandogli nell'immediato una ferita lacero contusa alla testa e una frattura longitudinale della falange ungueale del secondo dito della mano destra.

Questo premesso, gli attori domandavano la condanna di in quanto, essendo proprietario dell'appartamento da cui era precipitata la mensola, sullo stesso gravavano i relativi obblighi di custodia.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta che negava il fatto addebitatogli, in particolare la caduta dalla suo appartamento di una mensola, e contestava altresì l'ammontare del risarcimento ex adverso richiesto.

Per questi motivi domandava il rigetto della domanda attorea.

Dopo la prima udienza di trattazione, venivano espletate le prove orali richieste dalle parti ed ammesse dall'ufficio, acquisita documentazione depositata presso la pubblica amministrazione, nonché disposta C.T.U. medico-legale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni definitivamente rassegnate dalle parti e in epigrafe trascritte.

### Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

I fatti denunciati nell'atto introduttivo sono stati confermati dai testimoni oculari introdotti in giudizio dagli attori, laddove hanno confermato sia la presenza delle mensole su una delle finestre dell'appartamento, già nei giorni precedenti al sinistro, sia la loro caduta accidentale, proprio mentre il gruppo di bambini giocava nell'area sottostante, sia infine la presenza al suolo in stato di inerzia di tali ingombri, uno dei quali sporco di sangue, subito dopo il figlio dei signori [ ] era stato colpito e ferito, tanto da richiedere l'immediato ricovero del minore al pronto soccorso del locale nosocomio, ove gli venivano riscontrate le lesioni descritte nel referto medico in atti.

Tali testimonianze sono chiare, precise e concordanti, nonché in linea con gli esiti repertati.

Non vi è invece alcuna prova di dinamiche lesive alternative a quelle sopra descritte.

Non appare pertanto attendibile la testimonianza resa dalla teste di parte convenuta che ha escluso la presenza di mensole nell'appartamento, pur confermando che lo stesso era stato sgomberato dalla mobilia in precedenza ivi presente, in quanto destinato ad essere affittato previo allestimento di un nuovo arredamento peraltro già ordinato.

Tale testimonianza avvalorà anzi la possibilità che le mensole cadute fossero quanto ancora rimaneva del precedente arredamento e che le stesse fossero state appoggiate in malo modo alla finestra in attesa di essere portato via.

La responsabilità del proprietario dell'appartamento de quo nella causazione del sinistro de quo è pertanto oggettiva essendo la stessa insita nel rapporto di custodia che per ciò stesso lo lega al luogo ove si trovavano le mensole prima della caduta, così argomentandosi ex art. 2051 c.c..

Lo . non ha peraltro negato tale rapporto né allegato il caso fortuito.

Da quanto premesso, consegue, come detto, l'accoglimento della domanda risarcitoria, e così nei termini di seguito precisati.

Vanno integralmente accolte le valutazioni e le conclusioni dell'amicus curiae in merito al danno biologico patito dal piccolo . , essendo tali valutazioni e conclusioni conformi ai principi e al sapere della scienza medica, nonchè immuni, fino a prova contraria, da errori di fatto.

In particolare, . ha riportato per effetto degli eventi sopra descritti un trauma al capo con ferita-lacero contusa in regione occipitale ed un trauma al 2° dito della mano destra con frattura longitudinale F3 e tali lesioni hanno richiesto nell'immediato una sutura della ferita in regione occipitale e il confezionamento di una stecca al 2° dito della mano destra, stecca che è stata portata dal bambino per venti giorni.

Quanto alla intensità della malattia sotto il profilo strettamente biologico, la stessa si articola come segue:

- inabilità biologica temporanea al 75% per la durata di gg. 10;
- inabilità biologica temporanea al 50% per la durata di gg. 10;

-inabilità biologica temporanea al 25% per la durata di gg. 10.

E così complessivamente gg. 30 di invalidità temporanea parziale.

Appaiono altresì plausibili i disturbi soggettivi permanenti (in particolare: sintomatologia cefalalgica, in quadrabile nell'ambito di una sfumata sindrome soggettiva del cranio leso; modesta disestesia alla palpazione della ferita in regione occipitale) di cui soffre , così come descritti dal C.t.u., nonché la loro quantificazione, in termini di danno biologico permanente, nella misura del 2 %.

A spetta altresì la liquidazione del danno morale, in quanto la accertata condotta lesiva configura gli estremi di una fattispecie penale (art. 582 cp).

Le spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. ammontano a euro 159,33.

Ciò premesso, non resta che dare applicazione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, non esistendo elementi sicuri e attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo, e così ai fini della valutazione per equivalente del danno al bene corrispondente, “*l'unico criterio valido è quello equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., in base al quale devono essere valutate tutte le circostanze specifiche, oggettive e soggettive, del caso concreto (gravità delle lesioni, durata del periodo di invalidità temporanea, eventuali postumi permanenti, età, attività svolta, condizioni sociali, condizioni familiari, ecc. ) che presentino rilevanza giuridico-patrimoniale*” ( Cass. N. 1130/85 ).

Peraltro, nell'ambito di tale più ampia prospettiva generale trova applicazione in concreto il criterio del valore pecuniario del punto, più equo ed aderente alla realtà di quello basato sul triplo della pensione sociale, in quanto costituito da un indice di valori medi desunti, attraverso la tipizzazione delle menomazioni, da precedenti giurisprudenziali.

L'adozione di questo metodo non significa però un'assolutamente indifferenziata, per identiche lesioni, determinazione e liquidazione dei danni, giacché “il criterio liquidativo deve risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: e', infatti, la lesione, in sé e

per sé considerata, che rileva, in quanto prega del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato" (sent. Cass. Sez. Un. N°184 del 1986).

Il danno alla salute patito da , come sopra accertato, va dunque in concreto liquidato applicando i criteri equitativi condensati nelle dette tabelle attuariali del Triveneto "per il calcolo del danno biologico medicalmente accertato": tabelle elaborate nell'anno 1998 da alcuni magistrati rappresentativi delle varie realtà giurisdizionali del distretto, riunitisi per la prima volta ad Arcugnano il 9 maggio del 1998, ed espressione di quell'indirizzo culturale e giurisprudenziale che in ossequio all'insegnamento più recente della S. Corte, dopo aver abbandonato il soggettivismo del criterio equitativo puro e il canone legal-oggettivo ( triplo della pensione sociale capitalizzata sulla base dei criteri attuariali computati sulla scorta delle tavole di mortalità del 1911 ) suggerito dall'applicazione estensiva dell'art. 4, comma 3, della legge n. 39 del 1977, ha inteso dapprima abbracciare in sede locale e poi consolidare e uniformare in una più ampia dimensione territoriale omogenea, in particolare per il ristoro del danno biologico permanente (ma di riflesso anche di quello morale soggettivo), giustappunto il criterio del valore-punto, diversificato nel suo ammontare, secondo la griglia all'uopo predisposta, per grado di invalidità ed età.

Le tabelle Triveneto inoltre, liquidano il danno biologico da invalidità temporanea secondo una predeterminata somma giornaliera, all'invalidità parziale riconoscono un importo proporzionale alla percentuale di invalidità temporanea, mentre il danno morale è calcolato come una percentuale, peraltro variabile in relazione alle concrete circostanze del fatto, del danno biologico ( totale e permanente ) riconosciuto al soggetto danneggiato.

Conclusivamente sul punto, questo Tribunale ritiene che secondo giustizia ed equità debba essere riconosciuto a , bambino di anni 6 al momento della lesione, un'invalidità permanente di euro (1.527,33x2% =) 3.054,66, una invalidità temporanea parziale della durata di gg.

30, per complessivi euro ( 25,875 x 10= 258,75+ 17,25x10= 172,5+8,625x10=86,25=)517,25 ; un danno morale da liquidarsi in ( 50% del danno da biologico =) Euro 1.786,08; e così complessivamente a titolo di danno biologico e morale Euro 5.358,24.

In sintesi va riconosciuta a favore di a titolo risarcitorio la somma capitale complessiva di Euro ( danno biologico e morale euro 5.358,24 +spese documentate e non contestate pari a euro 159,33) 5.517,57: somma da porsi integralmente a carico di parte convenuta, oltre la rivalutazione dal giorno della pronuncia ( non già da quello della lesione, poiché il danno biologico e quello morale e ogni altra conseguenza pregiudizievole anche economica conseguente alla responsabilità extracontrattuale de qua, pur costituendo un debito di valore sono già stati liquidati dal giudicante in termini monetari correnti ) al passaggio in giudicato della sentenza ( non già al saldo, per il fenomeno della conversione, da debito di valore a debito di valuta, determinato dalla sentenza).

Sulla somma così rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: in questo caso dal giorno della lesione al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a)accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di parte attrice della capital somma di Euro 5.517,57 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nei termini precisati in motivazione;
- b)condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese di giudizio: spese che liquida in complessivi Euro 6.330,91 più accessori di cui Euro 1.960,00 per onorario di difensore, oltre alle spese di c.t.u. liquidate come in atti.

Chioggia, 9 gennaio 2008

Depositato in Cancelleria  
Chioggia, il 14.1.2008  
IL CANCELLIERE  
Dr. MASSIMO GESTER

Il Giudice  
Dott. Enrico Ciampaglia